

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1993

**L.R. n. 18/2002 - Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale.**

L'Assessore alle Infrastrutture, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 18/2002 disciplina all'art. 26 i "Principi generali in materia tariffaria" prevedendo ai cc. 1 e 2 quanto segue:

*"1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.*

*2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale".*

La Giunta Regionale, con DGR 1991 del 25/10/2013, ha adottato il Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24/12/2012, n. 228. Tale piano ha individuato, tra le azioni da porre in essere al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi come individuati dall'art. 16-bis della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e con i criteri stabiliti nel DPCM 11 marzo 2013, il regolare adeguamento annuale delle tariffe.

A tanto si è dato seguito nell'anno 2014 con DGR 1912 del 23/09/2014, nell'anno 2015 con DGR 1271 del 27/05/2015 e nell'anno 2016 con DGR 1044 del 14/07/2016 disponendo l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi riferito rispettivamente all'anno 2013, 2014 e 2015, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 02/08/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani. Nel 2016 si è registrata una variazione dell'indice NIC negativa, pertanto la base tariffaria minima dei servizi di TPRL nel 2017 è rimasta invariata. Nell'anno 2018 con DGR 1646 del 20/09/2018, in continuità col passato, è stato disposto l'adeguamento della base tariffaria chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico interurbani considerato l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi riferito all'anno 2017, il mantenimento del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani come deliberato da ultimo con DGR 1452 del 02/08/2013, la commisurazione del prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani.

Inoltre, il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21/06/2017, all'art. 27, c. 2 stabilisce che a decorrere dall'anno 2018, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, è ripartito sulla base di determinati criteri. In particolare, alla lettera a) il predetto comma prevede la *"suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, dello legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*Negli anni successivi, la quota e' incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;"*.

Con nota AOO\_078/PROT/11.07.2019/2862 si è provveduto a comunicare alle rappresentanze regionali

dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla formalizzazione della proposta di atto deliberativo da parte della Giunta, rappresentando che, in continuità con l'adeguamento tariffario di cui alla D.G.R. n. 1646/2018, si intendeva applicare l'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi pari, per il 2018, al valore di +1,2% e invitando i destinatari a voler formalizzare, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, le proprie eventuali considerazioni.

Nel suddetto termine non sono pervenute considerazioni dalle rappresentanze interpellate.

Infine, è da considerare che dalla DGR 1452 del 02/08/2013 ad oggi il NIC non ha subito variazioni tali da comportare un adeguamento significativo dei prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani.

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2018 pari al valore di +1,2%;
- di stabilire, conseguentemente, in **€ 0,07183** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2018 pari al valore di +1,2%;
- di confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 1646 del 20/09/2018;
- di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II. E DEL D.LGS. n. 118/2011  
E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e dell'art. 26 della L.R. n. 18/2002.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

preso atto di quanto riportato in narrativa e per le motivazioni ivi espresse che qui si intendono condivise e integralmente riportate:

- di applicare, ai fini dell'adeguamento tariffario previsto dall'art. 26 della L.R. n. 18/2002 e s.m.i., l'Indice

generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2018 pari al valore di +1,2%;

- di stabilire, conseguentemente, in **€ 0,07183** la nuova base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale; i prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico interurbano per distanze sino ai 370 km sono riportati nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- di adeguare, conseguentemente, le vigenti tariffe del servizio elicotteristico all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi 2018 pari al valore di +1,2%;
- di confermare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani in € 0,90 per i Comuni non capoluogo di Provincia e in € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 1646 del 20/09/2018;
- di commisurare il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice dei servizi suburbani al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti la notifica del presente provvedimento alle Imprese di trasporto regionali e agli Enti Locali interessati;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**Allegato – Adeguamento della base tariffaria chilometrica minima e prezzi minimi dei titoli di viaggio per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale**

Il presente allegato consta di n.....  
facciate.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

*E. Capone*



**REGIONE PUGLIA**



**Prezzi minimi dei titoli di viaggio previsti dalla LR 18/2002 per TPRL interurbano**

|  |                  |
|--|------------------|
| Base tariffaria chilometrica minima da D.G.R. n. 1646/2018 | € 0,07098        |
| Variazione NIC   | <b>1,20%</b>     |
| <b>Base tariffaria chilometrica minima adeguata</b>        | <b>€ 0,07183</b> |

| KM.       | CS      | 10c     | 42c      | 12c     | 52c      |
|-----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 1 - 10    | € 1,10  | € 5,70  | € 21,10  | € 6,90  | € 25,00  |
| 11 - 15   | € 1,10  | € 8,40  | € 30,00  | € 10,10 | € 36,00  |
| 16 - 20   | € 1,40  | € 11,10 | € 39,00  | € 13,40 | € 47,00  |
| 21 - 25   | € 1,80  | € 13,50 | € 47,00  | € 16,20 | € 56,00  |
| 26 - 30   | € 2,20  | € 15,80 | € 54,00  | € 19,00 | € 65,00  |
| 31 - 35   | € 2,50  | € 17,60 | € 60,00  | € 21,10 | € 72,00  |
| 36 - 40   | € 2,90  | € 19,40 | € 66,00  | € 23,30 | € 79,00  |
| 41 - 45   | € 3,20  | € 20,70 | € 70,00  | € 24,80 | € 84,00  |
| 46 - 50   | € 3,60  | € 21,90 | € 74,00  | € 26,00 | € 88,00  |
| 51 - 60   | € 4,30  | € 23,30 | € 78,00  | € 28,00 | € 93,00  |
| 61 - 70   | € 5,00  | € 24,80 | € 83,00  | € 30,00 | € 99,00  |
| 71 - 80   | € 5,70  | € 26,00 | € 87,00  | € 31,00 | € 104,00 |
| 81 - 90   | € 6,50  | € 28,00 | € 92,00  | € 33,00 | € 110,00 |
| 91 - 100  | € 7,20  | € 29,00 | € 97,00  | € 35,00 | € 115,00 |
| 101 - 110 | € 7,90  | € 31,00 | € 101,00 | € 37,00 | € 120,00 |
| 111 - 120 | € 8,60  | € 32,00 | € 106,00 | € 38,00 | € 126,00 |
| 121 - 130 | € 9,30  | € 33,00 | € 110,00 | € 40,00 | € 131,00 |
| 131 - 140 | € 10,10 | € 35,00 | € 115,00 | € 42,00 | € 136,00 |
| 141 - 150 | € 10,80 | € 36,00 | € 119,00 | € 44,00 | € 142,00 |
| 151 - 160 | € 11,50 | € 38,00 | € 124,00 | € 45,00 | € 147,00 |
| 161 - 170 | € 12,20 | € 39,00 | € 128,00 | € 47,00 | € 153,00 |
| 171 - 180 | € 12,90 | € 41,00 | € 133,00 | € 49,00 | € 158,00 |
| 181 - 190 | € 13,60 | € 42,00 | € 137,00 | € 50,00 | € 163,00 |
| 191 - 200 | € 14,40 | € 43,00 | € 142,00 | € 52,00 | € 169,00 |
| 201 - 210 | € 15,10 | € 45,00 | € 146,00 | € 54,00 | € 174,00 |
| 211 - 220 | € 15,80 | € 46,00 | € 151,00 | € 56,00 | € 180,00 |
| 221 - 230 | € 16,50 | € 48,00 | € 155,00 | € 57,00 | € 185,00 |
| 231 - 240 | € 17,20 | € 49,00 | € 160,00 | € 59,00 | € 190,00 |
| 241 - 250 | € 18,00 | € 51,00 | € 164,00 | € 61,00 | € 196,00 |
| 251 - 260 | € 18,70 | € 52,00 | € 169,00 | € 62,00 | € 201,00 |
| 261 - 270 | € 19,40 | € 54,00 | € 173,00 | € 64,00 | € 207,00 |
| 271 - 280 | € 20,10 | € 55,00 | € 178,00 | € 66,00 | € 212,00 |
| 281 - 290 | € 20,80 | € 56,00 | € 183,00 | € 68,00 | € 217,00 |
| 291 - 300 | € 21,50 | € 58,00 | € 187,00 | € 69,00 | € 223,00 |
| 301 - 310 | € 22,30 | € 59,00 | € 192,00 | € 71,00 | € 228,00 |
| 311 - 320 | € 23,00 | € 61,00 | € 196,00 | € 73,00 | € 233,00 |
| 321 - 330 | € 23,70 | € 62,00 | € 201,00 | € 75,00 | € 239,00 |
| 331 - 340 | € 24,40 | € 64,00 | € 205,00 | € 76,00 | € 244,00 |
| 341 - 350 | € 25,00 | € 65,00 | € 210,00 | € 78,00 | € 250,00 |
| 351 - 360 | € 26,00 | € 66,00 | € 214,00 | € 80,00 | € 255,00 |
| 361 - 370 | € 27,00 | € 68,00 | € 219,00 | € 81,00 | € 260,00 |

**Prezzi minimi dei biglietti di Corsa Semplice previsti dalla LR 18/2002 per TPL urbano**

Comuni non Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 0,90  
Comuni Capoluogo di Provincia: biglietti di CS € 1,00

